


Tassazione del trust

Circolare 34/e

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 20 ottobre scorso, la **circolare definitiva sulla tassazione diretta ed indiretta in materia di trust**. L'Agenzia delle Entrate conferma l'inclusione dei trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e riconosce al trust autonoma soggettività tributaria.



Trust trasparente

Condizioni

- Beneficiario di reddito individuato residente in Italia
- Trust estero trasparente con beneficiari residenti in Italia



Il reddito, ovunque conseguito, è assoggettato ad **imposta per trasparenza in capo al beneficiario come reddito di capitale**, indipendentemente dall'effettiva percezione (art. 44, comma 1, lettera g-sexies del Tuir)



Trust opaco

Condizioni

- Senza beneficiario di reddito individuato



Commerciale residente

Il reddito è determinato secondo le regole previste per i soggetti Ires che esercitano attività commerciale. La successiva distribuzione sarà imponibile in capo ai beneficiari (non individuati) come reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. e) del Tuir

Non commerciale residente

La base imponibile su cui calcolare l'Ires è determinata secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell'articolo 143 del Tuir

Estero (commerciale o non)

E' soggetto passivo per i soli redditi prodotti nel territorio italiano ai sensi dell'art. 151 e 153 Tuir

Estero "paradisiaco"

I redditi distribuiti vengono tassati come reddito di capitale per i beneficiari residenti in ragione del criterio di cassa



SIMON
FIDUCIARIA